



CONFINDUSTRIA BERGAMO

CREDITO, FINANZA E CONFIDI

News

30 Marzo 2020

Chiarimenti in merito alla moratoria ex lege (Art. 56 D.L. 18/2020) e FAQ

Per info

Boffi Massimo
Tel. 035 275 353
m.boffi@confindustriabergamo.it

Gervasoni Claudio
Tel. 035 275264
c.gervasoni@confindustriabergamo.it
Mete Viviana
Tel. 035 275 390
v.mete@confindustriabergamo.it

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno della [sezione dedicata](#) al Decreto Cura Italia sul proprio sito, ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito all' **articolo 56 del D.L. 18/2020** (cfr. circ. [2020/201](#)), rispondendo così ad alcune questioni sollevate da Confindustria.

In particolare, il MEF specifica quanto segue:

Beneficiari

- Possono accedere alla moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE. Pertanto, le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori non possono chiedere la sospensione. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
- L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere " *in bonis*", vale a dire che non deve presentare posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, l'impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Procedura di comunicazione

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal D.L. 18/2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Nella comunicazione l'impresa deve, tra l'altro, autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di PMI;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Modalità di funzionamento

- Con riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, **in caso di sospensione della sola quota capitale della rata**, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
- **In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo. La banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.
- **Rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l'entrata in vigore del D.L. (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.**
- Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolante può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento secondo il principio del silenzio assenso.
- Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
- La moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 56 comma 2 (cfr. All. circ. [2020/201](#)).
- Possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico.
- Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
- Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa comunicazione specifica alla banca/intermediario finanziario e riprendere il pagamento delle rate.

L'Area Credito e Finanza resta a disposizione per fornire chiarimenti e supporto alle imprese.

Inoltre, si ricorda che **giovedì 2 aprile dalle ore 10.30** si terrà il webinar di approfondimento sul tema dell'emergenza finanziaria legata all'emergenza COVID-19 (cfr. [news webinar](#)).